



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 21 gennaio 2011, n. 8

Società IdaPro srl. Stabilimento di Trani SP Barletta- Corato. Autorizzazione Integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05. Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4 del 14 gennaio 2011

L'anno 2011 addì 21 del mese di gennaio in Modugno (BA) presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

IL DIRIGENTE DEL L'UFFICIO INQUINAMENTO
E GRANDI IMPIANTI
ING. CATERINA DIBITONTO

Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

ADOTTA IL
SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Vista la L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visto il D.lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la LR 17/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”

Visto il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 ad oggetto “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59”

Visto il Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries del Maggio 2005

Premesso che:

In data 14 gennaio 2011 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale 4/2011 ad oggetto “Società IdaPro srl. Stabilimento di Trani SP Barletta- Corato. Autorizzazione Integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05” che qui si intend3e integralmente richiamata

Sulla base di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 21 ottobre 2010 l'autorizzazione di cui al precitato provvedimento non concerne le attività di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1, le attività di recupero oli vegetali esausti e l'attività di cubettatura e confezionamento di fertilizzanti organici e organo-minerali, tanto in attesa del completamento della procedura avviata in materia di compatibilità ambientale.

Con Ordinanza del 22 ottobre 2010 il Presidente della Giunta della Provincia di BAT ha disposto l'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi ad alto rischio infettivo (sottoprodotti di Categoria 1 ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE) in deroga alla disciplina dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per un periodo di novanta giorni.

Successivamente con Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 sono state modificate le disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06; nella nuova formulazione l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 così recita:al comma 2:

“Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117”

Il presupposto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale è stato superato dall'intervenuta modifica alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e pur in assenza di conclusione dell'avviata procedura in materia di compatibilità ambientale si rende necessaria l'integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 4/2010 con specifico riferimento all'impianto di trattamento dei sottoprodotti di categoria 1, tanto anche in considerazione dell'esigenza di integrazione delle ricadute ambientali derivanti dalle

complessive attività dello stabilimento e al fine di completare il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale già rilasciato.

Sotto il profilo istruttorio le attività dell'impianto di trattamento dei SOA di categoria 1 sono state oggetto di approfondimento nel corso delle Conferenze dei Servizi, come evidenziato dai relativi verbali. Inoltre il Piano di Monitoraggio e Controllo recante l'insieme delle misure di monitoraggio e controllo programmate per tutte le attività di stabilimento è stato oggetto di valutazione e parere da parte dei rappresentanti dell'Arpa Puglia. Viepiù i pareri resi dalle Autorità competenti in materia igienico-sanitaria rilasciati dall'ASL competente hanno ricompreso prescrizioni relative all'impianto di trattamento dei SOA di categoria 1.

Inoltre con Determinazione Dirigenziale n. 445 del 5 ottobre 2010 è stato disposto l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 134 del 11 aprile 2005 eliminando di fatto il pregiudizio arrecato all'ambiente derivante dalla combustione di grasso animale, quale rifiuto, in assenza delle prescritte autorizzazioni in materia ambientale. A seguito del citato annullamento il gestore ha previsto l'utilizzo di combustibile consentito (metano) in luogo del grasso animale fuso nella caldaia a servizio dell'impianto di trattamento dei SOA di Categoria 1.

Con riferimento alle attività di trattamento dei SOA di categoria 1 è stato evidenziato, agli atti del procedimento, l'unicità di tale impianto sull'intero territorio regionale nonché l'utilità pubblica dello stesso la cui chiusura comporterebbe il rischio di pregiudizio per l'interesse ambientale e la salute pubblica.

La novella della parte IV del vigente D.Lgs. 152/06 esclude dal relativo campo di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti di origine animale:, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

L'impianto di trattamento dei SOA di categoria 1 di cui al presente provvedimento è in possesso del riconoscimento ai sensi del Regolamento 1774/2002 CE rilasciato dalla competente autorità regionale pertanto ricorre la fattispecie di esclusione dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/06 per i SOA in ingresso, diversamente i prodotti trasformati di Categoria 1 destinati all'incenerimento, al conferimento in discarica e alla produzione di biogas sono soggetti alla disciplina in materia di rifiuti.

Il presente provvedimento non concerne l'impianto tecnico per la produzione di fertilizzanti organici per il quale è stata disposta da parte della competente autorità la sospensione temporanea del riconoscimento CE 2009.

Preso atto dei pareri espressi dagli Enti conferenti nel corso del procedimento istruttorio

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.: dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Fatte salve le premesse di cui innanzi che qui si intendono integralmente riportate

DETERMINA

- di integrare la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 14 gennaio 2011 per l'esercizio dell'attività e alle prescrizioni riportate in Allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

- di stabilire sin d'ora che l'aggiornamento del presente provvedimento avrà luogo a valle del completamento dell'iter finalizzato al rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della LR 11/2001 in corso presso l'Ufficio VIA della Regione Puglia

- di fare salve le autorizzazioni in materia sanitaria di competenza di altre Autorità

- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - determinazione Dirigenziale n. 183 del 20 giugno 2003 rilasciata ai sensi del DPR 203/88 dalla Regione Puglia
- di demandare agli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo (Arpa e Provincia) il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento
- di notificare, a cura dell'Ufficio Inquinamento grandi impianti, il presente provvedimento alla Società IdaPro srl
- di trasmettere, a cura dell'Ufficio Inquinamento e grandi impianti, il presente provvedimento alla Provincia di BAT, al Comune di Trani, all'ARPA Puglia Direzione Generale e DAP BAT, al Dipartimento di prevenzione dell'ASL BAT (Servizio SISP, Servizio SPESAL, Servizio Veterinario Area C),
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.